

COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA

PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA COMUNITÀ MONTANA

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Comunità Montana Alta Valtellina regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'Ente, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n° 163/2006.
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di Integrità, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Comunità Montana Alta Valtellina.
L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo non inferiore ad € 40.000. Tale condizione sarà prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito emessi a partire dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Patto.

Articolo 2 Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:
 - 1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 1.3. dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
 - 1.4. si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
 - 1.5. si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
 - 1.6. si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere

- denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- 1.7. si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
 1. trasporto di materiale a discarica;
 2. fornitura e/o trasporto terra;
 3. fornitura e/o trasporto calcestruzzo;
 4. fornitura e/o trasporto di bitume;
 5. smaltimento rifiuti;
 6. noli a caldo e a freddo di macchinari;
 7. forniture di ferro lavorato;
 8. servizi di guardiania dei cantieri.
 2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale, a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi.
2. L'amministrazione aggiudicatrice, oltre alle informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza, pubblica sul proprio sito internet le informazioni pervenute dall'affidatario relative a tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 2 comporta:
 - l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;
 - la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva.
3. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art 121, comma 2, del D. Lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;
4. L'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso di operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall'articolo 2, terrà conto di tale fatto ai fini delle valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lett F del D. Lgs. 163/06.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità degli appalti della Comunità Montana Alta Valtellina dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.